



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

Con la presente si forniscono chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del piano vaccinale.

Soggetti destinatari dell'obbligo del c.d. "green pass" e conseguenze connesse alla eventuale violazione

L'art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile n. 52, introdotto dal D.L. n. 111 del 2021, prevede che, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario", nonché "gli studenti universitari", devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"). Le disposizioni si applicano anche alle istituzioni AFAM in base all'art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 111/2021.

Deve ritenersi che la disposizione in esame si applichi, oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dipendente dall'istituzione, anche a: docenti a contratto, supplenti, *visiting teacher*, accompagnatori al pianoforte, e a tutti gli studenti, ivi compresi gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale.

Il comma 2 prevede una serie di conseguenze e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (quindi, in ragione del mancato possesso della certificazione verde, o del rifiuto di esibizione). In particolare, si prevede che ciò comporti una "assenza ingiustificata" e che "a decorrere dal quinto giorno di assenza" sia "sospeso il rapporto di lavoro" e non siano dovuti né "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Tali disposizioni valgono anche per docenti a contratto, supplenti, e qualunque altro personale che è a vario titolo è coinvolto nella erogazione della didattica o nelle altre attività istituzionali.

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. "green pass")

L'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale. L'impiego della applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Le verifiche sopra richiamate competono, sulla base della normativa di riferimento e dell'organizzazione di ciascuna istituzione, al Direttore dell'istituzione e ai suoi eventuali delegati secondo le modalità che ogni singola istituzione assumerà per il controllo. Il Direttore con comunicazione del 01/09/2021 prot. 12167 ha delegato per l'espletamento delle previste verifiche il dott. F. Gabrielli e il personale coadiutore, che è dunque autorizzato a richiedere la certificazione (c.d. green pass) in ingresso.

Controllo a campione per gli studenti

Ai sensi dell'art. 9-ter le verifiche sul possesso del c.d. "green pass" da parte degli studenti "sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università" (ovvero dalle istituzioni AFAM)., presso qualunque spazio adibito a sede AFAM.

Avvertenza

Si ricorda che la richiesta della suddetta certificazione costituisce per la Direzione dell'istituto un obbligo di legge.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura